



STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE dei COMUNI TERRE dell'UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

mail : sua-resp@unioneterreufita.it c.f. 90014500640
p. IVA 02756930646

operante per il Comune di Melito Irpino (AV)

APPALTO DI LAVORI

procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016

SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE COZZA N. 1

CUP I77H19000940006

CIG 947795825F

DISCIPLINARE DI GARA (norme integrative del bando di gara)

1. PREMESSE

1a. DISPOSIZIONI PER I CONTRATTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 Termini di esecuzione

4.2 Opzioni

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 Requisiti di idoneità

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

7.5 Indicazioni per i consorzi stabili

8. AVVALIMENTO

9. SUBAPPALTO

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Offerta in modalità telematica

13.2 Formazione e invio dell'offerta

13.3 Sottoscrizione degli atti

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di gara unico europeo

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.4 Precisazioni per la presentazione della documentazione in formato digitale

15.5 Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante e sintesi della documentazione da presentare

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

18.4 Calcolo del punteggio complessivo

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

La centrale di committenza opera per conto del **Comune di MELITO IRPINO (AV)**.

La centrale di committenza svolge il procedimento di aggiudicazione in esecuzione della Determina a contrarre adottata dall'Amministrazione delegante sino alla assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva che resta di competenza dell'Amministrazione delegante.

Nel presente Disciplinare, nelle fasi procedurali di competenza della centrale di committenza, quest'ultima viene indicata come "Stazione Appaltante". In tali fasi procedurali il Responsabile di Procedimento della centrale di committenza è indicato come "RUP".

La Determina a contrarre per il presente appalto è indicata al punto VI.3) del bando di gara.

Il presente appalto concerne l'affidamento dei LAVORI DI **SISTEMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE COZZA N. 1**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è riportato al punto II.1.2) del bando di gara.

Il CIG ed il CUP relativi all'affidamento sono indicati al punto IV.3.1) del bando di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è indicato al punto I.1) del bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento per la centrale di committenza è indicato al punto I.1) del bando di gara.

1a. DISPOSIZIONI PER I CONTRATTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.

La presente procedura è relativa all'affidamento di contratto finanziato con risorse del PNRR o del PNC o cofinanziati dall'U.E. . Ad essa si applicano le norme di seguito indicate.

1a.1 Pari opportunità e inclusione lavorativa (art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021)

1a.1.1 Requisiti di partecipazione e obblighi in corso di esecuzione di cui ai commi 2, 3 e 3bis dell' art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021

Ai sensi del comma 2 dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende con un numero di dipendenti superiori a 50 unità), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In sede di esecuzione del contratto l'aggiudicatario, se avente un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità, è soggetto agli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3bis dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021. In caso di mancato o ritardato adempimento la Stazione Appaltante applica una sanzione pari a quella stabilita per ciascun giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La violazione determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC o cofinanziati dall'U.E..

1a.1.2 Requisiti di partecipazione e criteri premiali nella valutazione dell'offerta di cui ai commi 4 e 5 dell'art.47 DL 77/2021 conv. L 108/2021

In conformità del comma 7 dell' art.47 DL77/2021 conv. L 108/2021, tenuto conto della specificità dell'appalto e delle prestazioni richieste, tenuto conto delle diffuse specificità dei modelli organizzativi degli operatori economici che per ragione geografica possono essere potenzialmente interessati all'aggiudicazione, si ritiene contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delle prestazioni nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, l'inserimento nella disciplina di gara dei requisiti di partecipazione e dei requisiti premiali di cui al comma 4 dell'art.47 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021. Per analoga motivazione si ritiene di escludere dalla disciplina di gara l'applicazione delle misure premiali facoltative di cui al comma 5 dello stesso articolo.

1a.1.3 Criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese di cui all'art.47 quater DL 77/2021 conv. L 108/2021

Tenuto conto della specificità dell'appalto e delle prestazioni richieste non si ritiene necessario inserire nella disciplina di gara criteri premiali nella valutazione dell'offerta atti ad agevolare le piccole e medie imprese, facoltativamente previsti dall'art.47quater DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

1a.2 Semplificazioni in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC di cui agli artt. 48 e 50 DL 77/2021 conv. L 108/2021

Alla presente procedura si applicano la disposizione del comma 4 dell'art.48 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

Alla presente procedura si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art.50 DL 77/2021 conv. Legge 108/2021.

Premio di accelerazione (comma 4 art.50 citato). Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

1a.3 Revisione dei prezzi (art.29 DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022)

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione delegante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022.

Ove ne ricorrano le condizioni si applica il comma 8 dell'art.29 DL 4 del 27/01/2022 conv. Legge 25/2022.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale di Appalto ed il progetto esecutivo;
- ---

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica al sito internet: <https://suaterreufita.tuttogare.it>

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente tramite la piattaforma telematica entro il termine indicato nel bando di gara al punto IV.3.3).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Le richieste di chiarimenti devono essere presentate entro il termine indicato al punto IV.3.3) del bando di gara.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti per via telefonica o tramite telefax.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Centrale di committenza sua-unioneterreufita@pec.it, all'indirizzo PEC di riferimento della piattaforma telematica e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L'appalto è finanziato con le modalità indicate al punto III.1.2) del bando.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di lavori non divisibili, in sede di realizzazione, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia del processo costruttivo.

L'oggetto della gara è riportato al punto **II.1)** del bando e dettagliatamente precisato nel capitolato speciale di appalto e nel progetto.

L'importo a base di gara è riportato al punto **II.2.1) del bando**.

L'importo a base di gara è al netto dell' IVA.

4. TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 Termini di esecuzione

I termini di esecuzione sono previsti al punto **II.3)** del bando.

4.2 Opzioni

Non sono previste prestazioni opzionali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. d) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. b) e c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che sono tenuti ad indicare in sede di offerta; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o

l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività imprenditoriale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

La presente procedura è relativa all'affidamento di contratto finanziato con risorse del PNRR o del PNC o cofinanziati dall'U.E. . Ad essa si applicano i requisiti di partecipazione indicati al **paragrafo 1a** del presente Disciplinare.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)

Requisiti del concorrente

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ----- .

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria che sono assorbiti dai requisiti di capacità tecnica.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti minimi di capacità tecnica sono i seguenti.

a) attestazione SOA e/o qualificazione art.90 DPR 207/2010:

a.1) nella categoria prevalente **OG3 in classifica I;**

Per le categorie scorporabili per le quali è ammesso il subappalto qualificatorio, ove il concorrente vi ricorra, gli importi relativi vanno ad incrementare l'importo di qualificazione richiesto nella categoria prevalente.

Ove ammesso, il requisito dell'art. 90 207/2010 consiste in:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
- adeguata attrezzatura tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto.

La prova di quanto sopra è fornita mediante certificazioni contenenti l'oggetto, il periodo e l'importo dei lavori eseguiti, rilasciati dal committente pubblico o privato, documentazione ufficiale rilasciata dalla pubblica amministrazione in relazione ai costi sostenuti per il personale dipendente e documentazione attestante il possesso dell'attrezzatura.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3. deve essere posseduto deve essere posseduto nel suo complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della

Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.3.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Tenuto conto della specificità dell'appalto e del livello di complessità delle prestazioni richieste, tenuto conto delle diffuse specificità dei modelli organizzativi degli operatori economici che per ragione geografica possono essere potenzialmente interessati all'aggiudicazione, nell'intento di bilanciare con equilibrio la tutela della massima libertà organizzativa nell'attività economica con le esigenze di efficace controllo delle attività dei cantieri e più in generale dei luoghi di lavoro, nonché con le esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché con l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art.105 D.Lgs.50/2016, comma 2, la disciplina del subappalto è definita come segue:

Le prestazioni o lavorazioni affidate in **subappalto** non possono, complessivamente, superare la quota del **40% dell'importo del contratto**. Le prestazioni o lavorazioni affidate in subappalto relativamente a ciascuna categoria, ivi comprese le categorie di cui al comma 11 dell'art.89 D.Lgs. 50/2016, non possono superare la quota del **50% dell'importo della relativa categoria**. Per le categorie per le quali l'aggiudicatario, in sede di partecipazione, abbia dichiarato il c.d. subappalto qualificatorio, è consentito il subappalto di tutte le prestazioni o lavorazioni appartenenti alla categoria, purché nel rispetto della limitazione di cui al primo periodo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2,00% dell'importo posto a base di gara e quindi nella misura indicata al punto III.1.1) del bando, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, quando tale impegno è dovuto, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ----- ;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti con l'impegno a fornire copia dei certificati posseduti in sede di comprova.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima

della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e manufatti interessati dai lavori in appalto è obbligatorio. Si ritiene, infatti, che, al fine della formulazione di una offerta consapevole e correttamente valutata la conoscenza approfondita dello stato dei luoghi sia indispensabile. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato, presentandosi presso gli Uffici dell'Ente indicato nel bando, nei giorni (purché non festivi) ed ore seguenti, previa **obbligatoria prenotazione** da effettuare mediante piattaforma telematica:

giorni	dalle ore	alle ore
lunedì	15:30	17:30
martedì	12:00	13.00
mercoledì	15:30	17:30
giovedì	//	//
venerdì	12:00	13.00

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

L'Ente indicato nel bando rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, GEIE, aggregazione di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico o delegato di uno degli operatori economici raggruppati o da raggrupparsi, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (se dovuto e nella misura indicata in bando)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari all'importo indicato nel bando al punto VI.3), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Offerta in modalità telematica

- a)** la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b);
- b)** la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica» o «Sistema»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet <https://suaterreufita.tuttogare.it> ;
- c)** mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d)** le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute al link «Norme Tecniche», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e)** per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (+39) 02 40 031 280;
- f)** per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

13.2 Formazione e invio dell'offerta

Al fine di rendere le informazioni di base per la partecipazione alla gara, gestita attraverso la piattaforma telematica, che comunque sono più esaurientemente illustrate al link "Norme tecniche di utilizzo" in piattaforma, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno guidati in fase operativa dalle istruzioni ed indicazioni fornite *step by step* dal Sistema.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico concorrente (in caso di concorrente in raggruppamento dell'operatore capogruppo/mandatario) all'indirizzo: <https://suaterreufita.tuttogare.it> . Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, il concorrente potrà partecipare alla procedura caricando nel Sistema ed inviando la propria offerta come illustrato nel seguito. Per proporre la propria offerta, il concorrente, una volta registrato, dovrà accedere alla sezione relativa alla procedura di interesse, e cliccare il pulsante azzurro "Partecipa". Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare o terminare operazioni iniziate.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di operatori, l'onere della trasmissione della documentazione sarà a carico unicamente dell'operatore economico mandatario/capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al raggruppamento stesso. Dopo aver cliccato sul tasto "Partecipa", il concorrente accederà ad una schermata che gli consentirà, anzitutto, di precisare se concorre in forma o come raggruppamento di operatori. In tale secondo caso, per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando "Aggiungi partecipante al Raggruppamento" e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'operatore
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)

- Ruolo all'interno del raggruppamento (mandante/consorziato)

La registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti/consorziati.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso, giacché qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale raggruppamento, il concorrente potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto "*Carica la documentazione*" che comparirà sulle icone raffiguranti le "*Buste*" telematiche, all'interno delle quali il concorrente dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dal bando e dal disciplinare.

Le "*Buste*" sono di tre tipi:

- Busta "*A - Documentazione amministrativa*";
- Busta "*B - Offerta tecnica*";
- Busta "*C - Offerta economica*".

ATTENZIONE: si consiglia vivamente ai concorrenti di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

Caricamento Busta "A – Documentazione amministrativa"

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto "*Carica documentazione*" in corrispondenza della relativa Busta "*A – Documentazione amministrativa*". Il Sistema presenterà al concorrente una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l'operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l'operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante *Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa*, e caricarlo; il Sistema chiederà al concorrente una "*Chiave personalizzata*" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'operatore economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente, in sede di apertura delle "*Buste*", per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, il concorrente dovrà tornare al Pannello di gara.

Caricamento Busta “B – offerta tecnica”

Per effettuare l’upload della documentazione, il concorrente dovrà cliccare sul tasto *Carica documentazione* in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta tecnica”. Il Sistema presenterà al concorrente una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l’operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l’operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l’operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l’operatore economico dovrà selezionare l’archivio compresso cliccando sul pulsante *Seleziona il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo*; il Sistema chiederà al concorrente una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall’Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l’integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta il concorrente potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l’eventuale struttura del raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, il concorrente dovrà tornare al Pannello di gara.

Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale” (offerta economica non generata a video)

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto *Carica documentazione* in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “C – Offerta economica e temporale”, e caricarla. Il Sistema presenterà al concorrente una “guida” sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli *step* da seguire:

step 1: l’operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

step 2: l’operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

step 3: l'operatore economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

step 4: l'operatore economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta “C – Offerta Economica e temporale”; il Sistema chiederà all'operatore economico una “*Chiave personalizzata*” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'operatore economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su *Carica busta* il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvederà a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta il concorrente potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del raggruppamento. **ATTENZIONE:** Nel caso di partecipazione in raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la *Partecipazione*.

Invio della Partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante *INVIA LA PARTECIPAZIONE* che consentirà al concorrente l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio:

La partecipazione è stata ricevuta con successo.

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà al concorrente, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, il concorrente potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, il concorrente avrà la possibilità di:

- Visualizzare la documentazione caricata;

- Sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso il concorrente dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- Revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "*Revoca partecipazione*"; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

ATTENZIONE: Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte dei concorrenti.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

13.3 Sottoscrizione degli atti

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE debitamente compilato, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Indicazione del domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (imprenditore individuale, consorzio fra società cooperative o imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso dell'imprenditore individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- nel caso di domande sottoscritte dal procuratore: l'atto di conferimento della procura.

Essendo prevista la sottoscrizione con firma elettronica della documentazione non è necessaria l'allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://suaterreufita.tuttogare.it> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria nel caso questa non sia ricompresa nel PASSOE del concorrente;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende o è obbligato a subappaltare entro i limiti fissati dall'art. 105 D.Lgs.50/2016.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.0

Le disposizioni relative alle dichiarazioni integrative e documentazione a corredo riportate nel seguito si intendono integrate con le disposizioni contenute nel paragrafo 1a del presente Disciplinare.

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente – identificatosi con il domicilio fiscale, codice fiscale e P.IVA - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del Codice riferiti all'operatore economico quanto dallo stesso concorrente ritenuto utile ad integrazione delle dichiarazioni rese nel DGUE in relazione all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed altre cause di esclusione.
2. dichiara i dati di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta i dati di iscrizione al registro commerciale corrispondente.
3. ----- ;
4. dichiara:
 - di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari incidenti sullo svolgimento dei lavori;
 - di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, ed in particolare il capitolato speciale di appalto ed il computo metrico-estimativo;
 - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
 - di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori da eseguire;
 - di aver valutato ogni circostanza per la formulazione di una offerta tecnica ed economica sostenibile;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. ----- ;
7. ----- ;
8. ----- ;
9. dichiara le categorie di lavori che intende o è obbligato (in assenza della relativa qualificazione) a **subappaltare** e la relativa quota di **subappalto**;
10. (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. (essendo previsto il sopralluogo obbligatorio) dichiara di allegare ed allega il documento attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
12. indica i seguenti dati ai fini delle comunicazioni con la Stazione Appaltante:
 - a) sede legale;
 - b) l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
16. dichiara in dettaglio il possesso dei **requisiti di carattere economico finanziario** di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare (ove richiesti).
17. dichiara in dettaglio il possesso dei **requisiti di capacità tecnica** di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare e le **certificazioni di qualità** possedute.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di operatore economico individuale, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o da costituire:
 - a) dalla mandataria/capofila, con riferimento ai punti nn. da 1 a 17 (con la precisazione che le dichiarazioni relative ai nn.11 e 12 sono riferite all'intero raggruppamento, mentre le dichiarazioni relative ai punti 16 e 17 sono riferite ai requisiti della sola mandataria dichiarante);
 - b) da ciascuna delle mandanti, con riferimento con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11 e 12;
- dai consorziati indicati per l'esecuzione da parte di consorzio stabile: con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11, 12.

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. da 1 a 17 ad eccezione delle dichiarazioni relative ai nn.11 e 12.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ----- .

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

19. ----- ;
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) atto di conferimento della procura;
21. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, nel caso quest'ultima non sia presente nel PASSOE del concorrente;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (se dovuto);
23. documentazione attestante la garanzia provvisoria con allegata, ove occorra, dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

24. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

25. -----

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo)

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e che indichi le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie dei lavori o percentuali di esse che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.4 Precisazioni per la presentazione della documentazione in formato digitale

Svolgendosi la gara mediante piattaforma telematica, tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato digitale.

Le dichiarazioni, pertanto, saranno prodotte in forma digitale con firma elettronica del soggetto e/o soggetti dichiaranti.

La documentazione a corredo, ove non disponibile in forma documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dai soggetti che ne hanno potere, può essere esibita in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma elettronica dal soggetto che la esibisce garantendone la conformità all'originale.

Per quanto attiene alla documentazione attestante la garanzia provvisoria, ove costituita mediante garanzia fidejussoria, ed all'eventuale impegno del fidejussore, si richiamano le indicazioni date al paragrafo 10 del presente Documento.

15.5 Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante e sintesi della documentazione da presentare nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante, al fine della corretta presentazione delle domande, dichiarazioni e documentazione, prevista dai paragrafi 15.1 e 15.3 del presente disciplinare, ha predisposto e mette a disposizione dei concorrenti attraverso la piattaforma telematica i seguenti modelli:

- **A- DOMANDA e DICHIARAZIONE UNICA per operatore CONCORRENTE** (da produrre dal concorrente in forma singola e da ciascun concorrente in raggruppamento), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **B- DOMANDA e DICHIARAZIONE per operatore AUSILIARIO** (da produrre da operatore ausiliario di concorrenti), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare
- **C- DOMANDA e DICHIARAZIONE per operatore CONSORZIATO INDICATO** (da produrre per gli operatori indicati per l'esecuzione da parte di Consorzi stabili), con l'indicazione della documentazione a corredo da allegare

AVVERTENZA: I suddetti modelli sono predisposti per coprire ogni esigenza dichiarativa e di allegazione documentale nel caso (più comune) in cui non si verificano le seguenti condizioni: **a)** tra gli operatori partecipanti, ad ogni titolo, alla gara, sono presenti GEIE e/o Reti di imprese; **b)** nei raggruppamenti temporanei siano presenti sub-raggruppamenti temporanei (raggruppamenti temporanei nidificati). Nel caso, invece, dette condizioni si verificano, i concorrenti provvederanno agli oneri dichiarativi e di allegazione documentale secondo le formalità dettagliatamente previste ai paragrafi 15.1 e 15.3 del presente disciplinare, secondo gli schemi che riterranno più opportuni, anche sulla falsariga dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, che prontamente darà risposta ad eventuali richieste di chiarimenti.

Quando non si verificano le condizioni a) e b) appena indicate, la compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e l'allegazione dei documenti in essi richiamati esaurisce ogni obbligo del concorrente in relazione alle previsioni dei paragrafi 15.1 e 15.3 del presente disciplinare. Al fine di semplificare le operazioni di ammissione, è assolutamente sconsigliabile la produzione ed esibizione di domande e dichiarazioni compilate secondo modelli e schemi differenti. E' altresì assolutamente sconsigliabile l'esibizione di documentazione e dichiarazioni ulteriori e ridondanti rispetto ai modelli messi a disposizione della Stazione Appaltante. Nel caso di dubbi sulla compilazione dei modelli, anche in rapporto a condizioni particolari degli operatori concorrenti, potranno essere rivolte richieste di chiarimento che troveranno rapida risposta.

In sintesi la BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere:

- uno o più DGUE
- uno o più modelli A e relativa documentazione allegata per ciascun operatore concorrente
- modello B e relativa documentazione allegata, per ciascun operatore ausiliario
- modello C e relativa documentazione allegata, per ciascun operatore consorziato indicato come esecutore da consorzio stabile
- prova del pagamento del contributo ANAC (se dovuto)
- PASSOE del concorrente (unico sia per il concorrente in forma singola sia per il concorrente in forma di raggruppamento)
- PASSOE di ciascun ausiliario (nel caso essi non siano inseriti nel PASSOE del concorrente)
- attestazione di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante
- garanzia provvisoria
- impegno a costituire la garanzia definitiva (solo per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese)
- -----

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, consistente in proposte di lavorazioni, installazioni e forniture, **sostitutive/migliorative** oppure **aggiuntive** rispetto al progetto a base di gara, anche in variante rispetto a quest'ultimo.

Sono considerate proposte **sostitutive/migliorative** quelle che prevedono di sostituire lavorazioni o parti d'opera del progetto base con lavorazioni o parti d'opera ritenute migliorative rispetto alle prestazioni richieste. Sono considerate proposte **aggiuntive** quelle che prevedono l'aggiunta di lavorazioni o parti d'opera non comprese nel progetto base.

Le proposte potranno essere relative: a modalità esecutive migliorative rispetto al progetto; alla utilizzazione di materiali diversi e di maggior pregio; alla utilizzazione di semilavorati di migliori caratteristiche e prestazioni; alla utilizzazione di tecnologie ed accorgimenti tecnici che possano portare a miglioramenti nelle prestazioni dell'opera finita; a lavorazioni o installazioni o parti d'opera, in armonia con la destinazione dell'opera, in grado di migliorarne le prestazioni; a varianti morfologiche e dimensionali delle opere che ne possano migliorare le caratteristiche in relazione ai predisposti criteri di valutazione.

I criteri di valutazione saranno quelli indicati nel Bando.

L'offerta tecnica sarà articolata in **"Capitoli di Offerta"**, numerati progressivamente, **ciascuno** riguardante una proposta che riguardi **una parte d'opera o una categoria di lavorazioni** ovvero un **complesso organico di interventi** migliorativi od aggiuntivi in grado di incidere complessivamente su una o più prestazioni dell'opera.

La **DOCUMENTAZIONE** illustrante la proposta dovrà essere predisposta mediante i seguenti elaborati:

OFFTEC.1) RELAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Detta relazione dovrà essere organizzata in un unico fascicolo in formato A4 o A3.

Per ciascun **"Capitolo di Offerta"** dovrà indicare:

- se esso prevede lavorazioni o forniture **sostitutive-migliorative** rispetto a lavorazioni o forniture già previste in progetto **ovvero** se prevede lavorazioni o forniture **aggiuntive** rispetto a quanto previsto nel progetto (le definizioni sono alternative: un capitolo di offerta è sostitutivo-migliorativo oppure aggiuntivo);
- il criterio o i criteri, con riferimento a quelli indicati nel Bando, rispetto ai quali il concorrente richiede che il **"Capitolo di Offerta"** sia valutato;
- un titolo che permetta la rapida individuazione del contenuto del **"Capitolo di offerta"**;
- illustrazione sintetica del capitolo di offerta;
- i vantaggi della proposta con riferimento al criterio o ai criteri di valutazione per il quale il concorrente richiede che il **"Capitolo di Offerta"** sia valutato, eventualmente con il supporto di relazioni specialistiche (che sono da allegarsi a parte nell'elaborato OFFTEC.5) contenenti raffronti tecnici tra le soluzioni, che pongano in evidenza il miglioramento prestazionale introdotto dalla proposta, e/o con il supporto di documentazione tecnica (che è da allegarsi a parte nell'elaborato OFFTEC.5) rilasciata dai produttori dei materiali e dalle apparecchiature previste dalla proposta stessa.
- nel caso di capitolo di offerta **sostitutiva-migliorativa**, il riferimento al numero d'ordine del computo metrico del progetto base contenente le lavorazioni o forniture sostituite con le relative descrizioni e quantità;
- in ogni caso (sia capitoli di offerta **sostitutiva-migliorativa**, sia capitoli di **offerta aggiuntiva**) il riferimento al numero d'ordine del computo metrico di offerta tecnica contenente le lavorazioni o forniture sostitutive o aggiuntive con le relative descrizioni e quantità;
- il riferimento ai grafici o ad altra documentazione dell'offerta tecnica concernenti il capitolo di offerta.

Detta relazione deve essere redatta utilizzando per ciascun capitolo di offerta lo schema allegato "MOD_OFF_TECN_CAP_OFF" con riepilogo finale secondo lo schema allegato "MOD_OFF_TECN_RIEP"

OFFTEC.2.1) COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (senza indicazione di prezzi e importi) DI OFFERTA TECNICA

In esso saranno riportate, con misurazioni parziali dettagliate, **tutte le lavorazioni occorrenti a dare l'opera completa con le modifiche introdotte dalla proposte aggiuntive e sostitutive migliorative.**

Per gli articoli di lavorazione (voci di prezzo) già previsti dal progetto base che non si intendono sostituire saranno utilizzate le voci di prezzo del progetto base. Per gli articoli di lavorazione (voci di prezzo) non previsti dal progetto base ma previsti dalla offerta tecnica saranno utilizzate voci del tariffario di riferimento, ovvero apposite voci elaborate dal concorrente ed in tal caso indicate con la sigla **OTx** con x crescente da 1 a n.

Il computo sarà attinente unicamente ai **lavori propriamente detti** e non alle voci relative agli **oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza**.

OFFTEC.2.2) QUADRO DI RAFFRONTO TRA LE QUANTITA' DEL PROGETTO BASE E LE QUANTITA' DEL PROGETTO MODIFICATO DALL'OFFERTA TECNICA senza indicazione di prezzi unitari ed importi

Anche il quadro di raffronto sarà attinente unicamente ai lavori propriamente detti e non alle voci relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

OFFTEC.3) ELENCO DEI PREZZI senza indicazione dei prezzi unitari

In esso saranno riportate tutte le voci utilizzate nel COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO DI OFFERTA TECNICA e quindi sia le voci già previste dal progetto base sia le voci relative agli articoli di lavorazione previsti dalla offerta tecnica ma non dal progetto a base di gara, desunte da tariffario (in tal caso identificate con la relativa sigla di tariffario) ovvero appositamente formulate dal concorrente (in tal caso identificate con la sigla OTx, con x crescente da 1 a n)

OFFTEC.4) EVENTUALI GRAFICI

Ove ritenuto necessario o utile il concorrente potrà allegare grafici, nella scala più opportuna, illustranti le proposte tecniche sostitutive-migliorative e/o aggiuntive. Se possibile essi saranno contenuti in una unica tavola di formato massimo A0 o fascicolo di tavole di formato massimo A3, recante la intestazione "**OFFTEC.4 GRAFICI**". Ove, viceversa, il concorrente ritenga necessario riportare i grafici in più tavole o più fascicoli di tavole, essi recheranno la intestazione "**OFFTEC.4.x: GRAFICI : oggetto del grafico**", con x crescente progressivamente da 1 ad n.

OFFTEC.5) EVENTUALI RELAZIONI SPECIALISTICHE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE

Ove ritenuto necessario o utile il concorrente potrà allegare **relazioni specialistiche**, contenenti relazioni di verifica o di calcolo relative alle soluzioni alternative proposte e/o raffronti tecnici tra le soluzioni che pongano in evidenza il miglioramento prestazionale introdotto dalla proposta, e/o **documentazioni tecniche**, rilasciate dai produttori dei materiali e delle apparecchiature previste dalla proposta stessa. Esse saranno contenute in un unico fascicolo di formato massimo A3, recante la intestazione "**OFFTEC.5 RELAZIONI SPECIALISTICHE E DOCUMENTAZIONI TECNICHE**". **Ove necessario le relazioni specialistiche potranno essere articolate in più parti distinte**

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA

- Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale, a pena di esclusione.
- L'offerta tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso o adeguamento di prezzo a carico della Amministrazione aggiudicatrice (contraente) e, pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato solo in base all'offerta economica e resta insensibile alla offerta tecnica.
- L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo o comunque proposte condizionate.
- Ciascuna parte della proposta dell'offerta tecnica deve essere formulata in maniera che la qualità e la quantità delle lavorazioni sostitutive/migliorative ovvero aggiuntive siano univocamente ed incondizionatamente determinate: in caso contrario, verificabile anche per la incoerenza nella documentazione costituente l'offerta tecnica, la parte della proposta sarà considerata nulla.
- Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà recare la firma del concorrente (nel caso di ATI non ancora costituite, da tutti i componenti) e di tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti,

geologi, per le rispettive competenze) alla redazione della documentazione tecnica.

- Le proposte variative contenute nell'offerta tecnica dovranno essere conformi agli atti di assenso o pareri rilasciati da Autorità ed Enti esterni alla Stazione appaltante, riportate nella documentazione di gara unitamente al progetto. Nel caso le proposte variative, accettate in sede di valutazione dell'offerta, richiedano nuovi atti di assenso e/o pareri da Autorità esterni alla Stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà accollarsi gli oneri e le spese per il conseguimento dei nuovi atti di assenso e/o pareri.
- Ove le proposte variative siano relative a parti d'opera oggetto di autorizzazione sismica, l'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi progettuali occorrenti al conseguimento dell'autorizzazione e cede a carico dell'aggiudicatario l'onere della progettazione esecutiva per l'ottenimento dell'autorizzazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (e temporale)

In detta busta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Dichiarazione (redatta in conformità all'**allegato** del presente disciplinare titolato "**Modello dell'offerta economica e temporale**"), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, indicante:

1.1) il ribasso percentuale unico, in cifre e lettere, sull'**importo soggetto a ribasso** del prezzo **a misura; l'importo**, in valore assoluto, in cifre e lettere, **dei costi di sicurezza interni o aziendali**, contenuti nel prezzo complessivo; **l'importo**, in valore assoluto, in cifre e lettere, dei **costi di manodopera**, contenuti nel prezzo complessivo;

1.2) il ribasso percentuale, in cifre e lettere, sul **tempo di esecuzione** posto a base di gara;

1.3) il tempo di manutenzione, in cifre e lettere, **espresso in anni**, delle opere realizzate.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere si tiene conto del valore espresso in lettere.

Il tempo di manutenzione esprime il periodo, espresso in anni, per il quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire successivamente alla data del collaudo, le manutenzioni obbligatorie già a suo carico sino al collaudo. In sede di collaudo, l'aggiudicatario dovrà costituire garanzia, nelle forme stabilite dalla legge, per **l'importo pari a quello indicato nel bando** per ciascun anno di manutenzione offerta.

2) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Elenco dei prezzi unitari perfettamente corrispondente (a pena di esclusione) all' "*elenco dei prezzi unitari senza indicazione dei prezzi*" contenuto nella offerta tecnica, con l'aggiunta **dei prezzi unitari** in cifre ed in lettere, **depurati del ribasso**.

In esso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, sia i prezzi unitari relativi alle voci già contenute nel progetto base sia i prezzi unitari relativi alle voci delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive derivanti dalle proposte della offerta tecnica.

I prezzi relativi alle voci per l'attuazione dei piani di sicurezza non dovranno esporre ribasso.

L'elenco dei prezzi unitari così compilato costituirà l'elenco dei prezzi contrattuali, salvo quanto precisate nelle successive "AVVERTENZE".

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo perfettamente corrispondente (a pena di esclusione), nelle categorie e quantità, al "*computo metrico non estimativo di offerta tecnica*" con l'inserimento dei prezzi di cui al punto 2) e con i conseguenti importi parziali e totali.

Sia ai fini del contratto (nel caso di aggiudicazione), sia ai fini della valutazione dell'offerta economica, sono impegnativi i valori esposti nell'offerta economica di cui al punto 1) che prevalgono sull'importo totale indicati nel computo metrico estimativo di cui al punto 3).

AVVERTENZE: dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, ovvero, se occorre, in sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante verificherà la corrispondenza tra il prezzo complessivo desunto dall'offerta economica di cui al punto 1) e gli importi riportati nel computo di cui al punto 3); ove vi sia discordanza tutti i prezzi sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

AVVERTENZE IN MERITO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà verificare che l'importo netto ottenuto applicando all'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso (bando paragrafo II.2.1 importo 1) il ribasso percentuale esposto in offerta economica di cui punto 1.1) corrisponda all'importo totale esposto nel COMPUTO METRICO di cui punto 3). Scostamenti significativi tra i due valori, non attribuibili ad arrotondamenti di calcolo, potranno essere considerati sintomo di offerta incoerente e/o inconsapevole e pertanto inaffidabile.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione di tutti gli atti della offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai criteri e sub-criteri, con relative ponderazioni, indicati al punto IV.2.1) del bando di gara. E' applicato il metodo aggregativo-compensatore.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica avviene con riferimento ai criteri A, ed eventuali relativi sub-criteri, con relativa ponderazione, elencati al punto IV.2.1 del bando di gara.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

- La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri A elencati al punto IV.2.1 del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica;
- per ciascun singolo criterio o sub-criterio è attribuita una valutazione, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>giudizio</i>	<i>valutazione</i>	<i>criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

- l'attribuzione delle valutazioni avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

d) per ciascun criterio o sub-criterio sono effettuate le medie o somme delle valutazioni attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$K(a)_i = V(a)_i / V(max)_i$$

dove:

K(a)_i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

V(a)_i è la media (o la somma) delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

V(max)_i è la media (o la somma) di valore più elevato delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

AVVERTENZA: Le proposte che la Commissione riterrà peggiorative o riduttive rispetto al progetto a base di gara, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione e saranno segnalate a verbale come peggiorative o riduttive. Tali proposte non saranno oggetto di contratto nel caso il proponente dovesse risultare aggiudicatario. Fermo restante il ribasso percentuale derivante dalla offerta economica, la documentazione della offerta tecnica che farà parte del contratto sarà aggiornata d'ufficio, prima della stipula del contratto.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- e) all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio o sub-criterio dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- f) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, operando la sommatoria dei prodotti dei coefficienti ottenuti in ciascun criterio o sub-criterio per la ponderazione dello stesso criterio o sub-criterio, come segue:

$$P_{A\text{-tecnica}}(a) = \sum_i K(a)_i \times W_i$$

dove:

P_{A-tecnica}(a) punteggio totale afferente all'offerta tecnica del concorrente (a)

K(a)_i è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (a) nel sub-criterio (i)

W_i ponderazione del sub-criterio (i) indicato nel bando

Si precisa che:

- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" nell'ambito del criterio che raggruppa più sub-criteri ;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica ;

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

Il **prezzo complessivo offerto** è calcolato come **somma dell'importo dei lavori soggetto a ribasso con l'applicazione del ribasso** indicato in lettere nella offerta economica del concorrente e dell'**importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza** predeterminato dall'Amministrazione.

B.1) Il coefficiente relativo al criterio **B.1** del **prezzo complessivo offerto** è calcolato come segue:

	$K(a)_{B.1-prezzo} = [(P_{base} - P(a)) / (P_{base} - P(min))]^\alpha$
dove:	
$K(a)_{B.1-prezzo}$	è il coefficiente relativo al criterio del prezzo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P(a)$	è il prezzo complessivo risultante dalla offerta (a);
$P(min)$	è il prezzo complessivo minimo di tutte le offerte;
P_{base}	è l'importo complessivo a base di gara (importo soggetto a ribasso + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio **B.1** del **prezzo complessivo offerto** è:

	$P_{B.1-prezzo}(a) = K(a)_{B.1-prezzo} \times W_{B.1-prezzo}$
dove:	
$W_{B.1-prezzo}$	ponderazione del criterio del prezzo indicato nel bando

B.2) Il coefficiente relativo al criterio **B.2** del **ribasso sul tempo di esecuzione** è calcolato come segue:

	$K(a)_{B.2-tempo} = [R(a)_{tempo} / R(max)_{tempo}]^\alpha$
dove:	
$K(a)_{tempo}$	è il coefficiente relativo al criterio del tempo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$R(a)_{tempo}$	è il ribasso sul tempo dell'offerta (a);
$R(max)_{tempo}$	è il massimo ribasso sul tempo esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

	$P_{B.2-tempo}(a) = K(a)_{B.2-tempo} \times W_{B.2-tempo}$
dove:	
$W_{B.2-tempo}$	ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando

Nel caso il concorrente esponga un ribasso sul tempo di esecuzione maggiore di quello ammissibile sarà attribuito punteggio nullo.

c) Il coefficiente relativo al criterio **B.3** del **sul tempo di manutenzione** è calcolato come segue:

	$K(a)_{B.3-man} = [T(a)_{man} / T(max)_{man}]^\alpha$
dove:	
$K(a)_{B.3-man}$	è il coefficiente relativo al criterio sul tempo di manutenzione dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$T(a)_{man}$	tempo di manutenzione dell'offerta (a);
$T(max)_{man}$	è il massimo tempo di manutenzione esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio del tempo è:

	$P_{B.3-man}(a) = K(a)_{B.3-man} \times W_{B.3-man}$
dove:	
$W_{B.3-man}$	ponderazione del criterio del tempo indicato nel bando

Nel caso il concorrente esponga un tempo di manutenzione maggiore di quello ammissibile sarà attribuito punteggio nullo.

AVVERTENZE: Nel caso l'offerta economica esponga ribassi sugli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza il concorrente sarà escluso.

18.4 Calcolo del punteggio complessivo

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio complessivo, con il metodo aggregativo-compensatore, come segue:

$$P_{\text{totale}}(a) = P_{A\text{-tecnica}}(a) + P_{B.1\text{-prezzo}}(a) + P_{B.2\text{-tempo}}(a) + P_{B.3\text{-man}}(a)$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.1 Svolgimento delle operazioni di gara mediante la piattaforma telematica

Le operazioni di gara si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica di negoziazione.

In proposito la Stazione Appaltante si uniformerà alla seguente giurisprudenza:

«Secondo la consolidata giurisprudenza “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (cfr. Cons. Stato, V, 21.11.2017, n. 5388).

Pertanto, nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica – quale è quella in esame- non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato anche dall' art. 58, del d.lgs. n. 50/2016 che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (cfr. tra le tante T.A.R., Veneto, III, 13.3.2018; n. 307; T.A.R. Puglia, Bari, III, 2.11.2017, n. 1112)» (T.A.R. Lazio, Roma, II, 10 dicembre 2020, 13307).

Lo svolgimento della gara si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) fase di ammissione, nella quale si procederà all'apertura della documentazione amministrativa presentata per l'ammissione, alla sua valutazione ed alla ammissione o esclusione dei concorrenti, anche a seguito di soccorso istruttorio;
- b) fase di apertura delle offerte tecniche;
- c) fase di valutazione delle offerte tecniche;
- d) fase conclusiva, nella quale saranno resi pubblici i risultati della valutazione delle offerte tecniche, si procederà all'apertura delle offerte economico-temporali, si procederà alla valutazione delle offerte economico-temporali ed alla valutazione complessiva e si formulerà la proposta di aggiudicazione, eventualmente subordinata alle verifiche di anomalia.

Ciascuna delle fasi si articolerà in una o più sedute, nelle quali i componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice potranno operare attraverso la piattaforma telematica anche in modalità “da remoto”.

Per la sedute relative alle fasi a), b) e d), definite “pubbliche” secondo il canone storico, attraverso la piattaforma telematica, sarà data notizia con congruo anticipo della data e dell'ora di svolgimento, sarà data conoscenza ai concorrenti, con immediatezza, dell'apertura delle buste nelle quali si articola l'offerta, e tempestivamente saranno comunicati gli esiti (ammissioni, esclusioni, valutazioni, graduatoria, proposta di aggiudicazione).

Per le sedute “riservate” relative alla fase c), attraverso la piattaforma telematica saranno comunicati e resi pubblici gli esiti relativi in concomitanza con la prima seduta “pubblica” successiva.

19.2 Apertura della busta A e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed ora indicati nel bando di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica almeno **tre** giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica almeno **tre** giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inoltro dell’offerta e l’integrità dei file inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza e della integrità delle offerte è garantito dall’utilizzo esclusivo della piattaforma telematica.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, oppure, per i casi non sia possibile tramite il sistema AVCpass, con richiesta diretta ad Enti ed Uffici ovvero al concorrente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, ove richiesta, nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, ovvero sulla piattaforma telematica, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e completata la fase di ammissione, il RUP trasferirà alla commissione giudicatrice la disponibilità degli atti custoditi in piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, dandone notizia attraverso la piattaforma telematica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, per motivi rilevati nel corso dell'esame delle offerte tecniche.

In seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Di ciascuna valutazione e della valutazione complessiva sarà tempestivamente data notizia attraverso la piattaforma telematica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art.77 del RD 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, ne dà atto a verbale affinché il RUP proceda secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a segnalare a verbale le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In ogni caso le esclusioni sono pronunciate in seduta pubblica e si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

È facoltà della stazione appaltante richiedere contemporaneamente le spiegazioni per tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, eventualmente, a suo giudizio, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

CONTENUTO DELLE SPIEGAZIONI O GIUSTIFICAZIONI

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della STAZIONE APPALTANTE devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza;

- subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - oneri a carico dell'aggiudicatario per la stipula del contratto o ad essi assimilati; oneri di pubblicità legale a carico dell'aggiudicatario;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) congruità dell'utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Essa può essere subordinata agli esiti delle verifiche di anomalia compiute dal RUP. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è confermata o riformulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante, attraverso l'organo competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, pronuncia l'aggiudicazione definitiva.

A decorrere dall'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria, se prevista, nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e, ove ritenga, dal secondo classificato. La verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, oppure, per i casi non sia possibile tramite il sistema AVCpass, con richiesta diretta ad Enti ed Uffici ovvero al concorrente. Ove ritenga, la stazione appaltante può procedere a dette verifiche prima dell'aggiudicazione definitiva e dà atto degli esiti della verifica nel provvedimento di aggiudicazione, che, in tal caso, è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se prevista. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto come precisato nel bando di gara.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto si applicano le misure straordinarie di gestione previste dall'art.110 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono assimilate a spese contrattuali quelle eventualmente specificate come tali nel bando di gara.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di **BENEVENTO**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Grottaminarda, data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione delegante

**il Responsabile della S.U.A.
arch. Rocco Uva**

L'originale del presente documento, debitamente sottoscritto, è conservato presso la Stazione Appaltante.